



ISPE A.S.P.
Prot. Partenza n. 0000514
Lecce, 19-03-2021

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER LA NOMINA DI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Si rende noto che questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona intende procedere alla formazione del nuovo **"Elenco dei commissari di gara dell'ASP I.S.P.E."** da cui attingere per la nomina dei componenti esterni delle Commissioni di gara nelle procedure per affidamento di contratti di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., elenco previsto nei *"Criteri per la nomina delle Commissioni di gara per l'affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'ASP ISPE"* (pt.to 7), approvati con Delibera C.d.A. n. 29 del 24.09.2018.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni di seguito indicate:

- Sezione 1 – servizi di ristorazione collettiva;**
- Sezione 2 - servizi socio assistenziali – sanitari;**
- Sezione 3 - servizi di pulizia, lavanderia/lavanolo;**
- Sezione 4 - servizi informatici;**
- Sezione 5 - servizi di smaltimento rifiuti;**
- Sezione 6 - lavori di edilizia;**
- Sezione 7 - lavori di impiantisca;**
- Sezione 8 - lavori di restauro.**

L'iscrizione nell'elenco avviene, in ordine esclusivamente alfabetico, in **una o massimo due** delle suddette sezioni a scelta dei richiedenti, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, dell'esperienza e delle specializzazioni dichiarate.

La formazione dell'elenco di che trattasi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda, né l'attribuzione in capo agli iscritti di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. La formazione dell'elenco, infatti, è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati, nel rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

L'elenco è riservato, fatta salva la pubblicazione, per ogni singola gara, della composizione della commissione, dei *curricula* dei componenti e dei relativi compensi nei tempi e nei modi prescritti





dalla vigente normativa (art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La partecipazione al presente avviso pubblico ne comporta l'integrale ed incondizionata accettazione e presuppone la piena conoscenza ed accettazione di tutte le disposizioni contenute nei sopra richiamati *"Criteri per la nomina delle Commissioni di gara per l'affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'ASP ISPE"*, criteri validi per la durata del periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (sino all'adozione dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), pubblicati in forma integrale sul sito aziendale www.ispelecce.it, che si invita a visionare.

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammesse a presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco le seguenti categorie di soggetti:

- a) **dipendenti** di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi incluse le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, in servizio da almeno cinque anni, con qualifica di dirigente o funzionario (o equivalenti);
 - b) **personale in quiescenza** di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi incluse le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona;
 - c) **professionisti**, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi ordini o albi professionali;
 - d) **docenti** universitari di ruolo (o posizioni assimilate), con almeno cinque anni;
- in possesso di comprovata esperienza e professionalità (secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 2).

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti di cui al precedente art. 1 deve essere dimostrata:

- A. per i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, ivi incluse le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, in servizio da almeno cinque anni, con qualifica di dirigente o funzionario (o equivalenti), esperti nel settore relativo alla/e sezione/i prescelta/e per l'iscrizione, attraverso:
- il possesso di un titolo di Laurea magistrale /Laure specialistica o al Diploma di laurea vecchio ordinamento (o atto equivalente);
 - l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
 - l'assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
 - lo svolgimento di almeno n. 3 (tre) incarichi/compiti di ufficio la cui pertinenza rispetto alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione è valutata discrezionalmente dall'Azienda. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, l'aver svolto funzioni di Commissario di gara, di RUP o supporto al RUP, Direttore dei lavori,





Direttore dell'esecuzione, Collaudatore/Verificatore di conformità, dirigente/funziionario competente per la determina a contrarre e/o l'aggiudicazione. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica *ovvero* nel settore relativo alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione.

Possono essere nominati componenti esterni delle Commissioni giudicatrici anche i soggetti collocati **in quiescienza** di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi incluse le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, purché in possesso dei requisiti di cui innanzi;

B. per i professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi ordini o albi professionali, esperti nel settore relativo alla/e sezione/i prescelta/e per l'iscrizione, attraverso:

- il rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- l'assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- la regolarità degli obblighi previdenziali;
- il possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- lo svolgimento di almeno n. 3 (tre) incarichi la cui pertinenza rispetto alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione è valutata discrezionalmente dall'Azienda. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di Commissario di gara, di RUP o supporto al RUP, Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione, Collaudatore/Verificatore di conformità. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica *ovvero* nel settore relativo alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione;

C. per i docenti universitari di ruolo (o posizioni assimilate), con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore relativo alla/e sezione/i prescelta/e per l'iscrizione, attraverso:

- l'assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- lo svolgimento di almeno n. 3 (tre) incarichi la cui pertinenza rispetto alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione è valutata discrezionalmente dall'Azienda. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di Commissario di gara, di RUP o supporto al RUP, Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione, Collaudatore/Verificatore di





conformità. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica *ovvero* nel settore relativo alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione

ART. 3 – REQUISITI DI MORALITA' E COMPATIBILITA'

Non possono essere iscritti nell'elenco, né far parte di commissioni giudicatrici:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni descritte al p.to 3.1. delle **Linee guida ANAC n. 5** approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, e precisamente:
- coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei





- poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo settembre 2011, n. 159;
- b) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- c) coloro che hanno procedimenti penali in corso per fatti inerenti lo svolgimento della propria attività professionale che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e, in particolare, coloro che hanno rapporti di coniugio o convivenza, parentela, affinità, affari o di frequentazione abituale con il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Revisori, con il Direttore Generale, funzionari I.S.P.E. titolari di P.O..

ART. 4 – LA DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E ASTENSIONE

Al momento di accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle richiamate Linee guida ANAC n. 5.
- b) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse che determina l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si tratta di non avere, direttamente o indirettamente, interesse finanziario, economico o altro interesse personale all'affidamento di che si tratta. In particolare, non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*). Pertanto, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o gravi inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore procuratore o agente, ovvero enti, associazioni anche non riconosciute, comitati società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.





L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco devono presentare apposita domanda redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso (**Allegato A**).
2. Con la domanda di iscrizione, l'interessato dovrà espressamente indicare la sezione e/o le sezioni di interesse in base all'esperienza, competenza e specializzazioni possedute, fornire e rendere, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza);
 - codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo dello studio professionale;
 - indirizzo di posta elettronica certificata ed ulteriori recapiti di contatto (telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail);
 - regime fiscale applicato in sede di fatturazione;
 - dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dai precedenti artt. 2 e 3;
 - dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - dichiarazione di avvenuta presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
3. Alla domanda gli interessati dovranno allegare, **a pena di esclusione**:
 - a) **curriculum vitae** redatto in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità ai sensi del DPR 445/2000 e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, che evidenzia titoli di studio, abilitazione, qualifica ed esperienze professionali maturate, come previste dal presente avviso;
 - b) **copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda.**
4. Salvo quanto successivamente previsto, la mancanza e/o l'incompletezza delle informazioni, dichiarazioni e documentazione richieste, comporta il rigetto della domanda con conseguente non inclusione nell'elenco.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ispelecce@pec.it, **entro il termine delle ore 23.59 del VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO** a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito: www.ispelecce.it (coincidente con la data del protocollo).
2. La domanda dovrà essere:
 - sottoscritta digitalmente dall'interessato





oppure

- sottoscritta dall'interessato con firma autografa apposta di pugno e successivamente acquisita digitalmente (scansionata) in formato "*.PDF".

Con le stesse modalità dovranno essere sottoscritti gli ulteriori documenti e dichiarazioni richiesti. Si precisa che non saranno considerati validi altri formati, tipo ".doc", etc. e che non saranno considerati validi i documenti, privi di firma digitale e non sottoscritti di pugno in originale, recanti la firma autografa del dichiarante ma resa su altro documento e successivamente "scansionata" ed "incollata".

Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte comporta il rigetto della domanda.

L'invio della domanda e della relativa documentazione dovrà essere effettuato **esclusivamente** dalla casella PEC personale del richiedente l'iscrizione verso l'indicata casella PEC dell'ISPE. Non è ammesso l'invio da casella elettronica semplice/ordinaria (non certificata) o da PEC non personale.

Farà fede la data e l'orario di arrivo della PEC.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO COMMISSARI DI GARA"**.

L'indirizzo PEC utilizzato per l'invio dell'istanza equivale automaticamente ad elezione del domicilio informatico per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui al presente avviso da parte dell'I.S.P.E. nei confronti del candidato.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO

1. Scaduto il termine previsto per la presentazione delle domande di cui al precedente art.6, il Responsabile del procedimento effettuerà la valutazione delle istanze pervenute sotto il profilo della loro completezza e correttezza e del possesso dei requisiti richiesti.
2. Nel caso di domande incomplete, il Responsabile del procedimento richiederà agli interessati di sanarle entro il termine di sette giorni dalla notifica della richiesta, pena, in difetto, la non inclusione nell'elenco.
3. Saranno altresì oggetto di valutazione le domande pervenute oltre il termine fissato dal precedente art. 6 purché prima della fase di valutazione delle stesse e dell'invio delle richieste di sanatoria. Delle domande pervenute di seguito si terrà, invece, conto nel successivo aggiornamento annuale dell'elenco.
4. In ogni caso, determina il rigetto della domanda e non può essere suscettibile di sanatoria:
 - a) l'invio della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal precedente art. 5;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda di iscrizione e/o delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000;
 - c) la mancata allegazione o sottoscrizione del *curriculum vitae*;
 - d) la mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti.
5. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Responsabile del procedimento, attraverso la disamina





del *curriculum vitae*, valuterà la pertinenza dell'esperienza professionale e delle specializzazioni dichiarate dall'interessato rispetto alla/e sezione/i prescelta/e e procederà all'inserimento nell'elenco, in ordine esclusivamente alfabetico, in una o massimo due delle predette sezioni, solo se pertinenti. Nel caso in cui nella domanda siano state contrassegnate più di due sezioni, ferma restando la preventiva verifica di pertinenza, l'iscrizione verrà limitata alle due sezioni complessivamente meno opzionate dagli altri richiedenti.

6. Agli interessati verrà data comunicazione in ordine all'esito della domanda di iscrizione nell'elenco esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella medesima domanda, con la precisazione delle motivazioni nell'ipotesi di eventuale esclusione.

7. L'elenco così aggiornato è approvato con determina del Direttore Amministrativo.

8. È in facoltà del Responsabile del procedimento verificare d'ufficio, anche a campione, l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati prima della formazione dell'elenco.

ART. 8 – PROFESSIONISTI GIÀ ISCRITTI NEL PRECEDENTE ELENCO

1. L'attuale "Elenco dei commissari di gara dell'ASP I.S.P.E.", formato con Determinazione D.A. n. 146 del 21.11.2018, resterà valido fino all'approvazione del nuovo elenco di cui al presente avviso.

2. I professionisti già presenti in detto elenco che intendano ottenere l'iscrizione anche al nuovo sono, quindi, tenuti a ripresentare la domanda nelle forme previste nel presente avviso pubblico.

ART. 9 – CAUSE DI CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'elenco può avvenire su richiesta dell'interessato.

2. È inoltre prevista la cancellazione d'ufficio nei casi:

- a) di perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- b) rinuncia all'incarico, per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
- c) gravi e reiterati comportamenti negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara.

3. La cancellazione è disposta in occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco sulla base della semplice richiesta dell'interessato ovvero, ricorrendo una o più ipotesi tra quelle di cui al precedente comma 2, previa contestazione scritta da parte del Direttore Amministrativo non riscontrata dall'interessato nel termine assegnato (comunque non inferiore a dieci giorni) o riscontrata adducendo motivazioni/justificazioni non ritenute meritevoli di accoglimento.

ART. 10 – AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Una volta approvato, l'elenco sarà sottoposto ad aggiornamento e revisione annuale (sino alla cessazione del periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.). A tal fine verrà predisposto un apposito avviso entro il **31 marzo di ogni anno**, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione.

2. In sede di aggiornamento/ revisione, i professionisti già iscritti non dovranno presentare nuova domanda ma potranno comunicare nuove variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione. In tale sede, si provvede anche in ordine alla ai casi di cancellazione di cui al precedente art. 9.



**ART. 11 – NOMINA**

1. L'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di commissario esterno verrà effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente avviso nel rispetto del criterio di rotazione e sulla base della pertinenza ed adeguatezza delle specializzazioni e competenze tecniche possedute e dell'esperienza maturata nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto del contratto d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Al professionista designato quale commissario esterno, previo formale atto di nomina, verrà chiesto:

- di confermare la propria disponibilità ad essere componente della specifica Commissione giudicatrice e di rendere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai precedenti artt. 3 e 4 da rendersi utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso (**Allegato B**).
- di produrre, entro e non oltre **7 giorni** dalla notifica dell'avvenuta nomina, pena la decadenza dalla nomina stessa, copia di polizza assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

3. Il dipendente di amministrazioni aggiudicatrici, a seguito formale atto di nomina a commissario, dovrà altresì produrre, entro e non oltre, **7 giorni** dalla notifica dell'avvenuta nomina, la preventiva autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 resa dalla propria dell'Amministrazione di appartenenza, pena la decadenza dalla nomina stessa.

ART. 12 – COMPENSO

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante al commissario esterno, in linea con quanto previsto nella documentazione di gara.

2. Il compenso spettante al commissario esterno è onnicomprensivo di tutte le spese sostenute (trasferta, vitto, alloggio, ecc.), con la sola aggiunta di eventuali oneri previdenziali e assistenziali e IVA, se dovuti, e sarà determinato, in base alla singola procedura, in considerazione del grado di complessità della valutazione richiesta e del numero di offerte pervenute.

ART. 13 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

Il presente avviso con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito internet aziendale (www.ispelecce.it) e per estratto all'Albo dei Comuni di Lecce, Maglie e Mola di Bari.

ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali ai partecipanti al presente avviso pubblico.

Dati oggetto di trattamento

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda da parte dei candidati.



*Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento dei dati personali è: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Lecce alla Via San Lazzaro n. 15, Codice Fiscale: 93062070755, e-mail: info@ispelecce.it, PEC: ispelecce@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: SVIC srl, Viale Rossini 1/C - 73100 - Lecce.

Dati di contatto: rpdpd@svic.it

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, 9 e 10 del GDPR.

Finalità e modalità del trattamento

I dati forniti sono trattati per la gestione della procedura di formazione dell'elenco e per l'eventuale conferimento dell'incarico.

E' possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per verificare i requisiti personali dei candidati, l'assenza di cause ostative alla partecipazione, etc.).

I dati personali dei candidati sono trattati dal responsabile del procedimento e dai dipendenti dei servizi preposti alla procedura.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi di I.S.P.E., non divulgazione delle informazioni).

I.S.P.E. può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso alla procedura.

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici I.S.P.E. che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

I.S.P.E. può comunicare i dati personali di cui è titolare a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento della procedura e conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti I.S.P.E..

Diritti dell'interessato



In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di richiedere ad I.S.P.E., quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata anche mediante posta ordinaria o posta raccomandata a/r all'indirizzo: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce, o posta elettronica certificata all'indirizzo: info@ispelecce.it.

Reclamo

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Elisabetta Tommasi.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento telefonando al n. 0832.307603 o al n. 0832.306639 (interno *202), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e il lunedì e mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: info@ispelecce.it.

Allegati:

- Modulo Domanda di Iscrizione all'Elenco dei Commissari di gara;*
- Modulo Dichiarazione di accettazione dell'incarico e di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.*



Il Direttore Amministrativo
Avv. Maria Domenica Ruggeri